



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N.

13

Data di registrazione

07/02/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DURANTE LA
MANIFESTAZIONE "CARNEVALE PIETRASANTINO 2020"

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Premesso che:

-nel Comune di Pietrasanta il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche è stato in questi anni oggetto di osservazione e monitoraggio ed è stato contrastato con specifici provvedimenti anche mediante installazione di telecamere in alcune parti del territorio;

-nell'occasione potrebbero verificarsi episodi di abbandono, dopo l'uso, di contenitori di alimenti e bevande, sia integri che in frantumi, di rifiuti ed altri oggetti idonei a creare pericolo ai cittadini che si trovano a fruire degli spazi pubblici;

-la situazione è collegata alla vendita, in particolare per asporto, di bevande alcoliche, praticata, a titolo esemplificativo, da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli, attività similari presenti nell'area interessata alla manifestazione;

-si ritiene pertanto di intervenire per arginare il fenomeno in occasione dell'evento, adottando provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica;

-sarà perseguita, da parte delle Forze di Polizia, la trasgressione e l'inosservanza delle regole di civile convivenza anche a carico dei gestori delle attività medesime, qualora si configuri una loro responsabilità;

Considerato che il Codice del Commercio, L.R. n. 62/2018 ed in particolare il comma 3 dell'art 14 nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa, ed il comma 6 dell'art. 48 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prevedono che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

Atteso che nei giorni del 9, 16, 23 e 25 febbraio (e 1 marzo per eventuale data di recupero) si svolgerà nell'area delimitata da: Piazza Matteotti, Via Provinciale Vallecchia, Viale S. Francesco e tratto di Viale Marconi (tra Via San Francesco e Piazza Matteotti) la manifestazione denominata "Carnevale Pietrasantino 2020";

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto ad una pluralità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art.10 bis della L. 241/90;

Ritenute prevalenti le ragioni di pubblico interesse alla tutela della sicurezza, della salute pubblica, del decoro e della vivibilità urbana, rispetto ad una parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale;

Ritenuto inoltre opportuna l'emanazione di un provvedimento che:



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

-disciplini alcune azioni riferite in particolare alla somministrazione di bevande, in modo da prevenire e contrastare le situazioni di rischio sopra descritte, incidendo altresì il meno possibile sui diritti delle imprese esercenti le attività di commercio;

-vieti l'introduzione e l'abbandono di qualunque contenitore in vetro o metallo, di bevande, alimenti o altro genere che crei pericolo ai fruitori degli spazi pubblici e/o di uso pubblico interessati dall'evento;

Vista la Legge Regionale n. 62/2018;

Visti gli artt.50 e 54 del D. Lgs.n. 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco e ritenuto opportuno adottare la decisione ai sensi di detti articoli come ordinanza sindacale;

ORDINA

nei giorni del 9, 16, 23 e 25 febbraio (e 1 marzo per eventuale data di recupero) in occasione della manifestazione denominata "Carnevale Pietrasantino 2020" e **limitatamente** all'area delimitata da: Piazza Matteotti, Via Provinciale Vallecchia, Viale S. Francesco e tratto di Viale Marconi (tra Via San Francesco e Piazza Matteotti) , per le ragioni di cui in premessa, è vietato a chiunque di introdurre, detenere e trasportare all'interno dell'area oggetto dell'ordinanza, contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande.

Si richiama inoltre la vigenza dell'ordinanza sindacale n. 75 del 13 agosto 2014 che di seguito si riporta per la parte di interesse:

È fatto divieto:

a) a chiunque **di abbandonare** in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande in particolar modo di vetri, alimenti, rifiuti e altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all'esercizio di un'attività produttiva sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità;

b) ai gestori dell'attività, **di vendere per asporto** alimenti e bevande in contenitori o recipienti di vetro nelle giornate interessate dalla manifestazione, come sopra indicato.

Si richiama altresì la vigenza dell'ordinanza sindacale n. 39 del 23 maggio 2019 che di seguito si riporta per la parte di interesse:

"commercianti, associazioni, enti, privati, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno **vendere/distribuire al pubblico**, visitatori e turisti, esclusivamente **prodotti** quali posate, piatti, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, sacchetti monouso, purchè **realizzati in materiale biodegradabile e compostabile**".

ORDINA INOLTRE

-che i pubblici esercizi garantiscano il libero accesso agli spazi utilizzati per la propria attività, nonché ai servizi igienici come previsto dalla normativa vigente;

-ai gestori delle attività, di non occupare il suolo pubblico con ulteriori attrezzature destinate alla produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura e di non utilizzare impianti GPL e a fiamma libera per la preparazione di alimenti e bevande. Pertanto resteranno valide le



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

concessioni per occupazione di suolo pubblico esclusivamente nei modi e con le attrezzature precedentemente assentite.

DISPONE INOLTRE

la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione stessa.

INFORMA

-è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

-contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

-entro 60 giorni al TAR competente per territorio

-entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971

RICORDA CHE

-si intende per **bevanda alcolica** ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per **bevanda superalcolica** ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 21 gradi di alcool (art. 1 c. 2 Legge n. 125/2001 e s.m.i. Con relativo divieto di vendita ai minori di anni 16);

-l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge;

DISPONE

-di dare la massima pubblicità al presente provvedimento anche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sulla rete internet e a mezzo stampa.

La presente ordinanza pertanto sarà:

-publicata sul sito istituzionale dell'Ente, e resa pubblica nelle forme e modalità ritenute più idonee alla sua massima diffusione;

-trasmessa alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione CC Pietrasanta, al Comando Stazione CC Marina di Pietrasanta, al Commissariato PS di Viareggio e di Forte dei Marmi, all'ASL Toscana Nord-Ovest ed ai servizi interni interessati.

Le Forze di Polizia sono incaricate di controllare l'esecuzione del presente provvedimento.

Visto:

Lucia Flosi Cheli

Il Sindaco

GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC

S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)